

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **906/1988** (ECLI:IT:COST:1988:906)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **22/06/1988**; Decisione del **07/07/1988**

Deposito del **26/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **03/08/1988**

Norme impugnate:

Massime: **12939**

Atti decisi:

N. 906

ORDINANZA 7-26 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1987 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Martella Pietro e INAIL, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1^a serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Lecce, nel giudizio vertente tra Martella Pietro e l'INAIL, diretto al conseguimento di un aumento della rendita infortunistica già goduta, con ordinanza del 10 marzo 1987 (R.O. n. 306/87), debitamente pubblicata e comunicata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, I comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude la revisione della rendita allorché il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro risulti aggravato da inabilità sopravvenuta derivante da cause extralavorative, in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica rispetto a coloro ammessi a siffatta revisione per l'aggravamento che, a seguito di infortunio, si verifica relativamente alle menomazioni prodotte da malattia o altre cause preesistenti all'infortunio;

che l'INAIL, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l'infondatezza della questione nella considerazione che non sussiste l'indispensabile collegamento tra il peggioramento delle condizioni fisiche e l'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita, essendo, nel caso in esame, il peggioramento dovuto a causa autonoma sopravvenuta;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso anch'essa per l'infondatezza della questione per ragioni analoghe a quelle dell'Istituto;

Considerato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai costante, l'evoluzione del danno infortunistico deve essere collegato al fatto lavorativo e le modificazioni devono essere l'effetto di fattori non estranei al processo causale aperto dal trauma infortunistico, mentre le cause sopravvenute, autonomamente efficienti a produrre il danno, non possono essere valutate perché al di fuori del rischio assicurato: in altri termini, anche le circostanze sopravvenute devono trovare la loro causa efficiente e non solo occasionale nella lesione infortunistica;

che colui che subisce un aggravamento del danno infortunistico, anche se sia stato affetto da causa patologica precedente all'infortunio, può chiedere ed ottenere la revisione della rendita sempre che l'aggravamento sia collegabile eziologicamente all'infortunio;

che, pertanto, la denunciata disparità di trattamento non sussiste e la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.